



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
UFFICIO XII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena

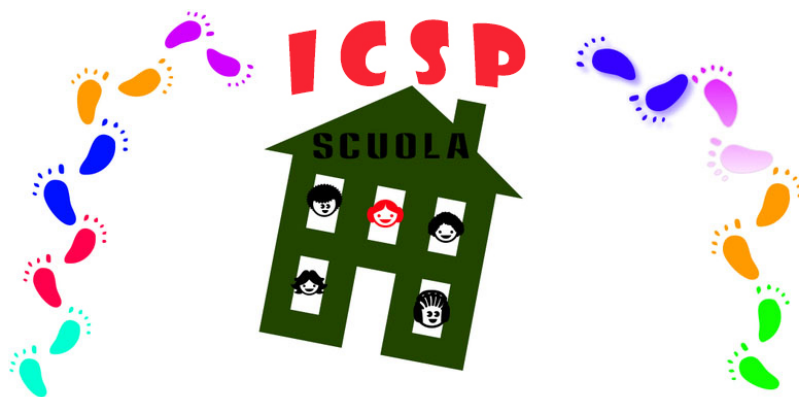
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

Via Emilia Romagna, 290 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it

C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E

<http://www.icsavignano.edu.it/>



Ognuno con il proprio passo. Cresciamo insieme alla scuola!

REGOLAMENTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI

Premessa

Il presente Regolamento definisce i criteri generali in base ai quali l'Istituto Comprensivo di Sandro Pertini concede in uso temporaneo a terzi i locali e le attrezzature scolastiche, facenti parte del proprio patrimonio o del patrimonio assegnato.

ARTICOLO 1 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni stabilite nel presente Regolamento.

In base alla legge 4 agosto 1977, n. 517, gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che siano in sintonia con le finalità della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, e siano destinati a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità al volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti, delle associazioni e dei gruppi operanti nell'ambito scolastico.

ARTICOLO 2 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- utilizzare i locali nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio, nonché in conformità ad ogni disposizione di legge;
- contribuire alla copertura di eventuali spese, preventivamente concordate e definite.

ARTICOLO 3 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'Istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Qualora venissero riscontrati danni provocati alle strutture da parte del concessionario, la scuola provvederà a richiedere direttamente il risarcimento dei danni o a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, che intraprenderà le dovute azioni di rivalsa nei confronti del concessionario.

ARTICOLO 4 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e/o gli arredi dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo a pagamento.

I locali scolastici non sono concessi per riunioni indette da partiti politici e/o da associazioni riconducibili ad essi. Non sono, altresì, concessi in uso a gruppi a carattere religioso.

Il Consiglio d'Istituto può autorizzare deroghe rispetto a quanto previsto dal presente articolo sulla base di motivate ragioni per iniziative che abbiano come fine quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Disposizioni

Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il Regolamento interno.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietata al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà l'assunzione a carico del concessionario di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine, puliti e in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

ARTICOLO 6 - Modalità per la prenotazione dei locali scolastici

Le richieste per la concessione devono essere inoltrate per iscritto all'istituzione almeno 15 giorni lavorativi prima e devono contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente, la data, lo scopo e il responsabile della richiesta.

Il Dirigente scolastico, verificato se la richiesta è compatibile con le norme del presente Regolamento e se i locali sono disponibili, in caso di riscontro positivo comunicherà al richiedente l'autorizzazione all'uso dei locali.

ARTICOLO 7 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
- il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'Ente locale proprietario per l'uso dei locali, e al rimborso e alla riparazione a carico del concessionario di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze da parte dell'istituzione scolastica.

ARTICOLO 8 - Validità del presente documento

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento d'Istituto, entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è valido fino ad approvazione di un nuovo Regolamento.

Allegato al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici”

**Al Dirigente Scolastico
dell'IC Sandro Pertini**

Il sottoscritto..... di seguito chiamato il richiedente, per conto
di

CHIEDE

l'utilizzo del/i locale/i del plesso
.....dell'IC Sandro Pertini, per lo svolgimento della seguente attività

.....
.....
.....
.....

nel/i giorno/i dalle ore..... alle ore.....

Il richiedente si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per danni a cose e/o persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività indicate. Nel caso di danni arrecati alle attrezzature e alle strutture è tenuto al risarcimento dei medesimi.

Il richiedente si impegna a rispettare il piano d'emergenza e di evacuazione affisso all'esterno di ogni locale.

Il richiedente dichiara di aver preso visione del regolamento per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici e di approvarne espressamente ogni parte.

Savignano sul Panaro, _____

Il Richiedente/Responsabile
